

Legge federale sulla partecipazione dell'Assemblea federale alla determinazione dell'orientamento strategico delle unità rese autonome

del 17 dicembre 2010

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il rapporto della Commissione delle finanze del Consiglio nazionale
del 29 marzo 2010¹;
visto il parere del Consiglio federale del 19 maggio 2010²,
decreta:

I

Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge del 13 dicembre 2002³ sul Parlamento

Art. 28 cpv. 1 e 1^{bis}

¹ L'Assemblea federale coopera:

- a. alle pianificazioni importanti dell'attività dello Stato;
- b. alla determinazione degli obiettivi strategici delle unità rese autonome di cui all'articolo 8 capoverso 5 della legge del 21 marzo 1997⁴ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione.

^{1bis} Essa coopera:

- a. informandosi mediante i rapporti che le sottopone il Consiglio federale sulle attività di cui al capoverso 1 o prendendo atto di tali rapporti;
- b. impartendo al Consiglio federale il mandato di:
 1. intraprendere una pianificazione o di modificarne le priorità, o
 2. definire gli obiettivi strategici delle unità rese autonome o di modificare tali obiettivi;
- c. prendendo decisioni di principio o programmatiche.

¹ FF 2010 2933

² FF 2010 2969

³ RS 171.10

⁴ RS 172.010

Art. 148 cpv. 3^{bis}

^{3bis} Il Consiglio federale riferisce periodicamente all'Assemblea federale sul raggiungimento degli obiettivi strategici fissati per le unità rese autonome di cui all'articolo 8 capoverso 5 della legge del 21 marzo 1997⁵ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione.

2. Legge del 21 marzo 1997⁶ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione

Art. 8 cpv. 5

⁵ Ove sia opportuno, definisce gli obiettivi strategici delle seguenti unità rese autonome:

- a. persone di diritto pubblico o privato:
 1. non appartenenti all'Amministrazione federale centrale,
 2. istituite dalla legislazione federale o in cui la Confederazione detiene la maggioranza del capitale e dei voti, e
 3. incaricate di compiti amministrativi;
- b. il settore dei politecnici federali.

3. Legge del 28 giugno 1967⁷ sul Controllo delle finanze

Art. 8 cpv. 1^{bis}

Abrogato

Art. 14 cpv. 1^{bis}

^{1bis} Il Controllo federale delle finanze trasmette anche al Consiglio federale il rapporto di verifica e il riassunto relativi alle unità rese autonome di cui all'articolo 8 capoverso 5 della legge del 21 marzo 1997⁸ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione per le quali sono stati definiti obiettivi strategici.

5 RS 172.010

6 RS 172.010

7 RS 614.0

8 RS 172.010

4. Legge federale del 22 giugno 2007⁹ sull'Ispettorato federale della sicurezza nucleare

Art. 6 cpv. 6 lett. 1

⁶ Il consiglio dell'Ispettorato ha i seguenti compiti:

1. allestisce il rapporto di attività con dati relativi alla vigilanza, al grado di garanzia della qualità, al raggiungimento degli obiettivi strategici e allo stato degli impianti nucleari, nonché il rapporto di gestione (rapporto annuale, bilancio e allegato, conto economico, rapporto di verifica dell'organo di revisione) e li presenta al Consiglio federale per approvazione.

5. Legge federale del 10 ottobre 1997¹⁰ concernente le imprese d'armamento della Confederazione

Art. 3 cpv. 1bis, 1ter e 2

^{1bis} Il Consiglio federale definisce ogni quattro anni gli obiettivi strategici della società di partecipazione.

^{1ter} Il Consiglio d'amministrazione della società di partecipazione provvede all'attuazione degli obiettivi strategici del Consiglio federale nelle imprese d'armamento. Riferisce annualmente al Consiglio federale sul raggiungimento degli obiettivi e mette a disposizione le informazioni necessarie alla relativa verifica.

² *Abrogato*

II

Il regolamento dell'8 novembre 1985¹¹ delle Commissioni delle finanze e della Delegazione delle finanze delle Camere federali è abrogato.

⁹ RS 732.2

¹⁰ RS 934.21

¹¹ RU 1986 116

III

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 17 dicembre 2010

Consiglio degli Stati, 17 dicembre 2010

Il presidente: Jean-René Germanier

Il presidente: Hansheiri Inderkum

Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Il segretario: Philippe Schwab

Referendum ed entrata in vigore

¹ Il termine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il 7 aprile 2011.¹²

² La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2012.

9 novembre 2011

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

¹² FF 2010 7953